



PATTO DI INTEGRITA'

relativo alle procedure di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici
(D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3, indirizzo Pec/E-mail ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222, nella persona del Dott. Bruno Useli – Direttore Generale,

e

la Società (di seguito denominata "Operatore economico") _____

sede legale in _____, Via _____, n. _____

C.F./P.IVA _____, rappresentata da

_____ in qualità di _____

(di seguito "Parti")

CONSIDERATO

- l'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012: *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;
- il PNA 2016 approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2013, come modificato con successivi aggiornamenti;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di CTM S.p.a. pubblicato sul proprio sito istituzionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Finalità

Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'ambito dello svolgimento delle attività poste in essere per l'espletamento della procedura di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, bandita da CTM S.p.a..

Nel Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra CTM S.p.a. e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, relative agli obblighi di improntare i propri comportamenti, in tutte le fasi dell'appalto, ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.



ART. 2

Oggetto

Con il presente Patto, le Parti assumono l'espresso impegno, quale misura di prevenzione della corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette da CTM S.p.a.

Il Patto di Integrità sottoscritto dal Dott. Bruno Useli, in qualità di Direttore Generale di CTM S.p.a., è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto di Integrità da parte dell'Operatore economico, tale irregolarità potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

Il Patto di Integrità regola i comportamenti delle Parti sia durante la fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente affidato all'Operatore economico in esito alla predetta procedura di gara.

Le Parti sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono integralmente, nonché delle sanzioni previste a loro carico nel caso di violazione del patto stesso.

Art. 4

Obblighi degli operatori economici nei confronti di CTM S.p.a.

Con l'accettazione del presente documento l'Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o indirettamente - somme di denaro, vantaggi o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- dichiarare di non aver influenzato il procedimento di gara al fine di stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di CTM S.p.a.;
- segnalare a CTM S.p.a. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato/addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti di CTM S.p.a.;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- informare tutto il personale, di cui l'Operatore economico si avvale, del presente Patto d'Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;



- segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai dipendenti di CTM S.p.a.;
- non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. pantouflage);
- rendere noti, su richiesta di CTM S.p.a., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara;

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L'operatore si impegna ad inserire la clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto nei contratti stipulati con i subcontraenti e subappaltatori, con la specifica che la previsione di una tale clausola integra le ipotesi di autorizzazione al subappalto.

Art. 5

Obblighi di CTM S.p.a.

CTM S.p.a. si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.a..

CTM S.p.a. si impegna a segnalare al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) qualsiasi comportamento illecito da parte di terzi/operatori economici finalizzato a:

- turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di gara e/o l'esecuzione del contratto;
- influenzare le decisioni relative alla procedura di gara e/o esecuzione del contratto.

Inoltre, qualora CTM S.p.a. riceva una segnalazione in merito a comportamenti non corretti da parte del proprio personale in relazione alla procedura di gara e alle fasi di esecuzione del contratto, provvederà, previa comunicazione al RPCT, ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per qualsiasi fatto costituente reato, CTM provvederà ad informare le Autorità competenti.

Art. 6

Violazione del Patto di Integrità

La violazione del presente Patto da parte dell'Operatore economico comporterà l'avvio di un procedimento di accertamento da parte di CTM S.p.a., condotto dal RUP di gara, nel corso del quale verrà garantito il principio del contraddittorio tra le Parti.

A conclusione del procedimento di accertamento di cui sopra, qualora sia ritenuta fondata la violazione potranno essere applicate, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. CTM S.p.a. si riserva la facoltà di non avvalersi della risoluzione del



- contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- segnalazione del fatto all'ANAC e alle Autorità competenti;

CTM S.p.a. terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. C) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5
Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Art. 6
Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra CTM S.p.a. e l'Operatore economico sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per CTM S.p.a.

Per la Società

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente